

Legge regionale 20 novembre 1982 , n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 9

Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

- capitolo 7410 con le denominazione << Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l' esercizio 1982;
- capitolo 7411 con le denominazione << Finanziamento delle sezioni speciali del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1982.

(1)

Al predetto onere di lire 24.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 51 e 54 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell' articolo 7, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreti dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982 e n. 13 del 18 febbraio 1982.

Note:

1 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.